



**POLIZIA LOCALE  
RAVENNA**



www.comune.ra.it/aree-tematiche/polizia-locale/

PUBBLICAZIONE STAMPATA  
IL 01/03/2021

**EMERGENZA COVID-19**

**Disposizioni valide dal 2 marzo 2021**  
(DL 15/2021, DPCM 14 gen 2021, DPGR E.R. 23/2021, Ord. Min. Salute)



**FINO AL 14 MARZO 2021, SALVO MODIFICHE  
TUTTI I COMUNI DELLA  
PROVINCIA DI RAVENNA  
ZONA "ARANCIONE SCURO"**

**DISPOSIZIONI ZONA "ARANCIONE SCURO"**  
(in aggiunta alle disposizioni già previste per la zona arancione)

**MASCHERINE**



- Mascherina obbligatoria sempre, nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e appena si esce di casa. Eccetto per bambini con meno di 6 anni, durante l'attività sportiva e per chi ha patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

**SPOSTAMENTI**



- È vietato ogni spostamento all'interno del proprio Comune e nei comuni limitrofi, eccetto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di salute e per usufruire di servizi o attività aperte. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per ogni spostamento è necessaria l'autodichiarazione.
- È vietato recarsi presso abitazioni private. Pertanto non è possibile fare visita ad amici o parenti, eccetto per motivi di cura e/o assistenziali.
- È vietato recarsi nelle seconde case, anche se nel proprio Comune, eccetto per comprovati motivi di necessità (es. manutenzione urgente).
- Il divieto di uscire dal proprio Comune è valido anche per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti.
- È consentito recarsi nei Comuni limitrofi solo per l'acquisto di beni o servizi non disponibili nel proprio Comune.
- È vietato circolare dalle ore 22:00 alle 5:00, salvo per motivi di lavoro, salute o necessità, sempre con obbligo di autodichiarazione.
- È comunque sempre raccomandato limitare al massimo gli spostamenti, per reale necessità.

**RISTORAZIONE**



- Chiusura delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, etc...).
- È consentita l'attività di asporto dalle 5:00 alle 22:00, con divieto di consumo nei locali e loro adiacenze. L'asporto dovrà cessare alle 18:00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande).
- Nessuna limitazione per la consegna a domicilio dalle 5:00 alle 22:00 nel rispetto dei protocolli anticontagio.

**COMMERCIO**



- L'accesso agli esercizi commerciali è consentito in modo dilazionato e per il tempo strettamente necessario.
- Nei giorni prefestivi e festivi, sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, salvo generi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.
- Restano aperte tutte le attività artigianali, fra cui lavanderie, servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri e simili).
- È sempre consentita, fortemente raccomandata, la vendita con consegna a domicilio.

**SCUOLA**



- 100% didattica a distanza nelle scuole elementari, medie, superiori e università, salvo sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in DAD.
- Rimane la didattica in presenza per asili nido e scuole dell'infanzia.

**SANITÀ**



- Limitare gli accessi al Pronto Soccorso SOLO ai casi di effettiva emergenza.
- Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa e accettazione.
- L'accesso dei visitatori nelle CRA, strutture per anziani, hospice e simili, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione della struttura.

**SPORT**



- Rimangono sospese le attività di palestre, piscine, terme, centri benessere, salvo per i servizi assistenziali.
- Sono sospese le attività di tutti i centri sportivi, anche all'aperto.
- È consentito svolgere attività sportiva solo all'aperto e in forma individuale.
- È consentito svolgere attività motoria solo all'aperto in prossimità della propria abitazione, alla distanza di almeno 1m da ogni altra persona e sempre indossando la mascherina.
- Sono sospesi tutti gli eventi e competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

**DIVERTIMENTO**



- Chiuse sale da ballo, discoteche e simili, sale giochi, sale bingo, sale scommesse, cinema, teatri, musei, mostre, sale da concerto, centri culturali, sociali e ricreativi. Biblioteche aperte solo con servizio di prenotazione e archivio.
- Sono sospese le attività di parchi divertimento e a tema.
- Sono vietati tutti gli spettacoli aperti al pubblico.
- Sono vietate sagre e fiere di qualunque genere e ogni evento analogo.

**RIUNIONI**



- Sono sospesi convegni e congressi di qualsiasi tipo, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

**CERIMONIE**



- È consentito l'accesso ai luoghi di culto nel rispetto dei protocolli, ma sono vietate le feste in seguito a cerimonie.

**LAVORO**



- In tutti i casi in cui è possibile, deve essere favorito lo smart working sia nella Pubblica Amministrazione, che nel settore privato.



**SANZIONI:** da Euro 400 a Euro 1.000  
Euro 533,33 se commesse  
con un veicolo



Mantieni la distanza interpersonale di 1 m, igienizza spesso le mani e se hai la febbre superiore a 37,5° rimani a casa e chiama il tuo medico!

**L'ANDAMENTO DEI PROSSIMI MESI DIPENDE ANCHE DA TE:  
RISPETTA LE NORME PER LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEGLI ALTRI!**

**USA SEMPRE IL BUON SENSO: LA REGOLA PRINCIPE È  
"ESCO SOLO SE È DAVVERO NECESSARIO"**